

ORIGINALE

Deliberazione N. 8
in data 31/03/2021



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventiuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.30 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Ferraroni Cristina	Sindaco
1.	Bigliardi Jimmy	Consigliere
2.	Malpeli Isa	Consigliere
3.	Zannoni Clara	Consigliere
4.	Dall'Asta Davide	Consigliere
5.	Iemmi Juri	Consigliere
6.	Varuzza Veronica	Consigliere
7.	Allodi Giovanni	Consigliere
8.	Di Pietro Tommaso	Consigliere
9.	Natale Fabio	Consigliere
10.	Lanfredi Nadia	Consigliere
11.	Fomasari Mirco	Consigliere
12.	Ubaldi Lisa	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro.

La Sig.ra Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto della Sindaca Cristina Ferraroni del 18.01.2021 prot. 599, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 30.04.2021, con Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito in Legge 12 marzo 2021 n.29 a causa del permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DELIBERA C.C. n. 8 /2021
IL CONSIGLIO COMUNALE

La Sindaca-Presidente passa la parola alla rag. Luciana Tinelli che illustra l'argomento, come da registrazione in atti;

PREMESSO che, questo Ente ha inteso avvalersi del rinvio dell'approvazione del Bilancio 2021/2023, il cui termine per l'approvazione, fissato dall'art.151 del T.U.267/2000 al 31 dicembre, per l'anno 2021 è stato posticipato:

- al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art.106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- al 31 marzo 2021, con [Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021](#) ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICORDATO che, con propria deliberazione n. 51 del 20/12/2018 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU in vigore dal 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 30/09/2020 con la quale sono state adeguate le aliquote "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e le agevolazioni con decorrenza 1.1.2020 come di seguito elencate:

ALIQUTA	FATTISPECIE
0,50 per cento	ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza</p>

<p>ESENTE</p>	<p>anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>0,50 per cento</p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,50 per cento</p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il</p>

	<p>31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p> <p>Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>1,01 per cento</p>	<p>ALIQUTA ORDINARIA - FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado.</p> <p><u>COMODATI A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA:</u></p> <p><u>Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è <u>ridotta del 50%</u></u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</p> <p>.</p>
<p>1,01 per cento</p>	<p>ALIQUTA ORDINARIA PER ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p>
	<p>ALIQUTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI:</p>

<p>1,01 per cento</p>	<p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative • C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse • C/7 Tettoie chiuse o aperte • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 2,50‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>1,01 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p>La presente aliquota si applica per i terreni agricoli.</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p>1,06 per cento</p>	<p>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 AREE FABBRICABILI</p> <p>L'aliquota si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2). • agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione.

	• alle aree fabbricabili
0,25 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 della Legge 160/2019.

CONSIDERATO CHE, si ritiene necessario confermare anche per il 2021 le aliquote e le agevolazioni sopra richiamate;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 8/3/2021 di "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2022-2023 - Aggiornamento del D.U.P. 2021-2023";

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario Affari Generali rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti dr. Guido Carbonaro, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000 e s. m., ha espresso parere: FAVOREVOLE unitamente al parere espresso sul bilancio di previsione 2021/2023, con proprio verbale n.04 del 11/03/2021;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio della IV^a Commissione al Bilancio in data 25/03/2021;

CON VOTI, 9 favorevoli e 4 contrari (Natale Fabio, Lanfredi Nadia, Fornasari Mirco, Ubaldi Lisa), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 Consiglieri collegati in streaming e votanti,

D E L I B E R A

- 1) **DI CONFERMARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante, le seguenti aliquote ed agevolazioni per la nuova Imposta Comunale sugli immobili- IMU, per l'anno 2021, come di seguito riportate:**

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,50 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le</p>

	<p>agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non</p>

<p style="text-align: center;">ESENTE</p>	<p>concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p style="text-align: center;">0,50 per cento</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">0,50 per cento</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>
	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI LOCATI</p>

<p>0,76 per cento</p>	<p>A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>1,01 per cento</p>	<p>ALiquota Ordinaria - FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado.</p> <p><u>COMODATI A PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è <u>ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</p>
<p>1,01 per cento</p>	<p>ALiquota Ordinaria PER ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE: Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni</p>

	<p>categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p>
<p>1,01 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative • C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse • C/7 Tettoie chiuse o aperte • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 2,50‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>1,01 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI La presente aliquota si applica per i terreni agricoli. <u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

1,06 per cento	<p>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 AREE FABBRICABILI</p> <p>L'aliquota si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2). • agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione. • alle aree fabbricabili
0,25 per cento	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
0,10 per cento	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 della Legge 160/2019.</p>

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, **il 1° gennaio 2021**;

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. vo del 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012.

6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che, l'organo collegiale, lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Natale Fabio, Lanfredi Nadia, Fornasari Mirco, Ubaldi Lisa) , resi in forma palese ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 22/03/2021

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 22/03/2021

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE